

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** TERRITORIO RURALE, CREDITO E CALAMITA' NATURALI

## DETERMINAZIONE

N. G01597 del 14/02/2014

Proposta n. 913 del 22/01/2014

**Oggetto:**

USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e i signori Capparella Anna e Capparella Generoso, occupatori di terreno di presunto demanio civico - APPROVAZIONE.

**Proponente:**

Estensore	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	M.M. MADONIA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

**OGGETTO: USI CIVICI - Conciliazione sottoscritta tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e i signori Capparella Anna e Capparella Generoso, occupatori di terreno di presunto demanio civico – APPROVAZIONE.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTO** l'ultimo capoverso dell'art. 29 della L. 16.06.1927, n.1766 sul riordinamento degli usi civici;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTA** la Legge 1° dicembre 1982, n. 692 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**PREMESSO** che:

- in data 2 marzo 2011 è stata depositata, presso la Direzione Regionale Agricoltura, la Verifica Demaniale per il comprensorio del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, redatta dal geom. Angelo Benedetti, in qualità di perito demaniale nominato per il medesimo Comune con DPRL T0206 del 23/03/2010;
- il raffronto fra i dati riportati nel cessato catasto e quelli contenuti nel catasto vigente, come rilevato nella citata Verifica Demaniale, ha determinato una situazione di incertezza sulla qualitas soli, che già in passato ha portato a pronunce giurisdizionali contrastanti fra loro;

**PRESO ATTO** che:

per la pubblica amministrazione, tali contenziosi, rappresenterebbero costi economici assai gravosi in relazione alla complessità e per la loro, prevedibile, non breve durata; che, pertanto, il Consiglio Comunale di Monte San Giovanni in Sabina, al fine di evitare un aggravio economico determinato dalle spese processuali e legali, con proprio atto deliberativo n. 22 del 07/10/2011, ha previsto l'approvazione di un verbale transattivo, da sottoscrivere con i detentori delle aree in questione;

con nota protocollo n. 4397 del 29 ottobre 2011, il Comune di Monte San Giovanni in Sabina ha trasmesso copia conforme della Delibera di Consiglio Comunale n. 22/2011;

**VISTA** la nota assunta al protocollo del Comune di Monte San Giovanni in Sabina in data 29 giugno 2013, al n. 2254 con la quale i signori Capparella Anna e Generoso, detentori di un terreno censito in catasto dell'omonimo Comune al foglio n. 17, particelle n. 36 e 37, avanzano istanza di conciliazione amministrativa in ragione delle risultanze della citata Verifica Demaniale;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. 51 del 23/11/2013, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di Monte San Giovanni in Sabina ha approvato lo schema di accordo transattivo fra il medesimo Ente e i signori Capparella Anna e Capparella Generoso, riguardante il terreno distinto catastalmente al foglio n. 17, particelle 36 e 37 di mq. 2.530;

**VISTA** la nota protocollo n. 4138 del 03 dicembre 2013, pervenuta in data 19 dicembre 2013 ed assunta al protocollo con il n. 181457 con cui l'Ente ha trasmesso la citata determinazione dirigenziale 51/13, nonché originale dell'atto transattivo sottoscritto in data 16/11/2013 fra il Comune e i signori Capparella Anna e Capparella Generoso;

**PRESO ATTO** che per il terreno di che trattasi, distinto al Catasto del Comune di Monte San Giovanni in Sabina, al foglio n. 17, particelle n. 36 e 37 di mq. 2.530, i signori Capparella Anna e Capparella Generoso dovranno versare la somma di Euro 227,70, stabilita all'art. 3 dell'accordo transattivo, in linea con i criteri fissati nella delibera consiliare n. 22/2011 ed approvata con determinazione comunale n. 51/2013;

**VERIFICATA** la conformità dell'accordo conciliativo fra le parti in oggetto, alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 5 della Legge 1766/27;

**PRESO ATTO** di analoghi precedenti provvedimenti con i quali l'Amministrazione regionale ha approvato numerosi verbali di conciliazione redatti fra gli enti, titolari dei diritti civici, e diverse parti private;

**RITENUTO** di procedere alla approvazione del Verbale di Conciliazione stipulato fra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina e i signori Capparella Anna e Generoso, come di seguito meglio identificati, data la situazione di incertezza sull'esito dei giudizi pendenti e sulla titolarità dei beni, cui ne deriverebbe un grave danno per la pubblica amministrazione, ma soprattutto, per consentire di portare a definizione una situazione che si trascina insoluta da molto tempo;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il verbale di conciliazione che costituisce parte integrante della presente sottoscritto in data 16/11/2013 tra il Comune di Monte San Giovanni in Sabina rappresentato dal segretario comunale e la ditta detentrica della quota di terreno di presunto demanio civico, come di seguito indicata :

<i>Data atto</i>	<i>Ditta</i>	<i>foglio</i>	<i>Partt.</i>	<i>Superficie Mq.</i>	<i>Importo del capitale €</i>
16/11/2013	<b>Capparella Anna</b> , n. a Monte San Giovanni in Sabina (RI), il 01/01/1948, c.f.:CPPNNA48A41F619Q e <b>Capparella Generoso</b> , n. a Monte San Giovanni in Sabina il 30/08/1942, c.f. CPPGRS42M30F619A	17	36-37	2.530	227,70

- Per effetto di detto accordo transattivo il Comune di Monte San Giovanni in Sabina trasferisce in piena e libera proprietà ai signori Capparella Anna e Capparella Generoso l'appezzamento di terreno oggetto del Verbale di Conciliazione che, pertanto, diventa libero da qualsiasi diritto di uso civico.

- La somma introitata, pari ad euro 227,70 ( duecentoventisette/70) come stabilita al punto 3 del richiamato Atto Conciliativo, dovrà essere depositata presso la Tesoreria del Comune di Monte San Giovanni in Sabina in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzata secondo quanto previsto dall'art. 24 della l. 1766/27 ovvero dall'art. 8bis della L.R. n°1/86, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento non legittima gli immobili eventualmente esistenti sull'area interessata.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale  
Roberto Ottaviani